

Codice DB1408

D.D. 6 agosto 2013, n. 1884

Autorizzazione idraulica n. 1454 per i lavori di manutenzione idraulica del rio Sernella in Comune di Nizza Monferrato (AT). Richiedente: Comune di Nizza Monferrato (At).

Con nota n. 10728 del 28/06/2013 (ns. prot. n. 47376 del 05/07/2013) il Comune di Nizza Monferrato, con sede in piazza Martiri di Alessandria,19 -14049 Nizza Monferrato (AT), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica di un tratto del rio Sernella.

Per la realizzazione dei sopra citati lavori la Regione Piemonte - Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - ai sensi della L.R. 54/75 ha concesso al Comune di Nizza Monferrato, nell'ambito del programma 2012, un contributo di € 10.000,00 con D.D. n. 2513 del 12.10.2012.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. del Comune di Nizza Monferrato a firma dell'Arch. Pietro Ribaldone e del Geom. Patrizia Masoero, in base ai quali è prevista l'esecuzione degli interventi di cui trattasi.

I lavori previsti nel progetto definitivo, atti al ripristino delle condizioni ottimali per il deflusso e scorrimento delle acque, consistono essenzialmente nel decespugliamento e taglio di vegetazione spontanea su entrambe le sponde e abbattimento di alberi di altezza inferiori a 15 m presenti in alveo per la lunghezza di circa 1.160 ml.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto denominato rio Sernella, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04.11.1938), al n. 35, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904.

Il progetto definitivo dei lavori di manutenzione idraulica del rio Sernella, è stato approvato dalla Giunta Comunale di Nizza Monferrato con Deliberazione n. 83 in data 27/06/2013.

In data 08/07/2013 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Decentrato Opere Pubbliche al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Sernella con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- è vietato lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- il materiale proveniente dal taglio della vegetazione non dovrà essere depositato in alveo o sulle sponde, ma dovrà essere rimosso e allontanato dalle zone di possibile esondazione, per evitare disordini di carattere idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n. 523/1904;
- visto il D. lgs. n. 112/1998
- vista la L. R. n. 44/2000;
- vista la L. R. n. 12/2004 e il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R/2004 modificato dal regolamento n. 2/R/2011;
- visto l'art. 23 della L.R. n. 5/2012;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Nizza Monferrato, con sede in piazza Martiri di Alessandria, 19 – 14049 Nizza Monferrato (AT), ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio della vegetazione forestale dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10.02.2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21.02.2013, in particolare art. 37 e 37 bis e circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012);
- si dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi dodici dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Trattandosi di intervento di manutenzione idraulica, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n. 5 del 4 maggio 2012, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo .

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica in argomento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012 ma sarà unicamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno